


CITTÀ DI VIGONE

Città metropolitana di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2021

SOMMARIO

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Titolo per l'esercizio del servizio pubblico
- Articolo 3 – Principi distintivi per la trazione animale
- Articolo 4 – Abilitazione del cavallo
- Articolo 5 – Caratteristiche dei veicoli a trazione animale
- Articolo 6 – Requisiti per lo svolgimento del servizio
- Articolo 7 – Obblighi dei conducenti
- Articolo 8 – Comportamento degli utenti
- Articolo 9 – Trasporto di soggetti diversamente abili
- Articolo 10 – Sostituzione alla conduzione della carrozza
- Articolo 11 – Sostituzione alla conduzione della carrozza
- Articolo 12 – Trasferibilità
- Articolo 13 – Orari del servizio e tenuta del registro
- Articolo 14 – Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità
- Articolo 15 – Durata
- Articolo 16 – Tariffe
- Articolo 17 – Sospensione dell'autorizzazione
- Articolo 18 – Revoca dell'autorizzazione
- Articolo 19 – Sanzioni
- Articolo 20 – Commissione Consultiva
- Articolo 21 – Pubblicità del regolamento e degli atti
- Articolo 22 – Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 23 – Rinvio dinamico
- Articolo 24 – Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, disciplina il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino.
- 2) Per servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale s'intende il servizio attivato mediante carrozzelle aventi i requisiti di cui al successivo art. 5, trainati da animali di genere equino.
- 3) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 Dicembre 2009 per animali di genere equino si intendono i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi. Pertanto nel presente Regolamento il termine “cavallo” sarà da intendersi riferito a tutti gli animali di genere equino.
- 4) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio presso la sede o la rimessa del vettore, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Articolo 2

Titolo per l'esercizio del servizio pubblico

- 1) L'esercizio dell'attività relativa al noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 2) Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino è stabilito in 2 (due).
- 3) Le autorizzazioni verranno assegnate, in base ad apposito bando di concorso, a soggetti che abbiano i requisiti richiesti e la proprietà o disponibilità di un veicolo a trazione animale rispondente alle caratteristiche richieste dalle vigenti normative.
- 4) Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni conterrà tutte le indicazioni relative ai requisiti richiesti per la partecipazione, l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione, l'indicazione delle eventuali prove d'esame, l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, l'indicazione del termine per la presentazione delle domande ed il termine di chiusura del procedimento concorsuale.
- 5) Al termine delle procedure, l'Amministrazione Comunale, approvata la graduatoria di merito, provvederà all'assegnazione dell'autorizzazione.

Articolo 3

Principi distintivi per la trazione animale

- 1) Il cavallo destinato alla trazione delle vetture non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
- 2) Possono essere ammessi al servizio solo i cavalli considerati idonei al lavoro di trazione di vetture per il trasporto di persone.
- 3) Il rilascio di nuove autorizzazioni è quindi subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze idonee come da specifica certificazione disciplinata dal successivo art. 4.
- 4) L'animale che svolge attività di trazione di vetture pubbliche non potrà essere sottoposto a turni di lavoro superiori alle otto ore al giorno, ogni singola corsa non potrà durare più di 2 ore consecutive, corse di durata superiore devono essere interrotte da adeguate pause di riposo da svolgersi all'ombra qualora la temperatura ambientale lo renda opportuno, tra la conclusione di una corsa e l'inizio della corsa successiva il cavallo deve potersi fermare (all'ombra qualora la temperatura ambientale lo renda opportuna) per il tempo sufficiente

per riposarsi e bere, l'attività deve comunque essere sempre sospesa con temperature esterne superiori ai 30 gradi e allorquando il cavallo mostri segni di eccessiva stanchezza.

- 5) Il titolare dell'attività dovrà provvedere affinché l'animale possa sostare all'ombra e che sia abbeverato regolarmente.
- 6) Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
- 7) I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. I cavalli anziani o malati non dovranno essere montati o sottoposti a fatica.

Articolo 4 **Abilitazione del cavallo**

- 1) L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente di veicolo a trazione animale e per il rilascio dell'autorizzazione.
- 2) Tale abilitazione, di durata annuale, sarà rilasciata da un veterinario ippiatra libero professionista a seguito di visita clinica, tale certificazione deve essere trasmessa e quindi acquisita agli atti del Servizio Veterinario dell'ASL TO3 e da questo ufficialmente vidimata.
- 3) L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata da microchip il cui numero dovrà risultare sul "passaporto" dell'animale rilasciato ai sensi dell'art. 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167 ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2017" che introduce delle disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262 e dal Decreto MIPAAF 26 settembre 2011 ad oggetto "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi ed eventuali successive modifiche ed integrazioni".
- 4) Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con veicoli a trazione animale dovrà provvedere, prima della scadenza del termine annuale, al rinnovo del certificato di idoneità al traino del cavallo con le modalità di cui al precedente comma 2.

Articolo 5 **Caratteristiche dei veicoli a trazione animale**

- 1) I veicoli a trazione animale, da adibire al servizio di noleggio con conducente, oltre alla targa indicata dall'art. 67, comma 7, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune come dall'allegato A del presente regolamento di dimensioni di cm. 17 x cm. 10 da apporre dietro alla carrozza.
- 2) I veicoli destinati a trazione animale dovranno comunque rispettare le caratteristiche stabilite dagli articoli da 64 a 70 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dagli articoli 220, 221, 222 e 226 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
- 3) La rispondenza ai requisiti tecnici prescritti dagli articoli indicati al comma 2 dovrà essere attestata da un ingegnere o da un perito meccanico iscritto al relativo Albo Professionale. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni cinque anni.
- 4) Il conducente dovrà rispettare l'art. 183 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
- 5) Il conducente è obbligato a dotare il veicolo di contenitore, sollevato da terra, di dimensioni e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni del cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
- 6) Il veicolo deve essere munito di strumento "marcatempo" al fine di poter conteggiare le effettive ore di lavoro giornaliere effettuate dall'animale.
- 7) Il veicolo deve essere munito di rilevatore di temperatura esterna.

Articolo 6

Requisiti per lo svolgimento del servizio

- 1) Per svolgere il servizio di trasporto di persone con carrozza a trazione animale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) proprietà o disponibilità del veicolo a trazione animale;
 - b) certificazione del veicolo a trazione animale prevista dall'art. 226 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e rispondenza delle caratteristiche stabilite dagli articoli da 64 a 70 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dagli artt. 220, 221 e 222 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, attestate da un ingegnere o da un perito meccanico iscritto all'Albo Professionale;
 - c) autocertificazione indicante il possesso o la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo e del cavallo nel Comune di Vigone;
 - d) iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli a trazione animale presso la C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/92;
 - e) abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo di cui al precedente art. 4;
 - f) copia polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del titolare dell'autorizzazione per la copertura dei rischi dei danni derivanti dallo svolgimento dell'attività e causati dal conducente della carrozza o dal cavallo;
 - g) cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso di valido permesso soggiorno rilasciato per motivi di lavoro (per i cittadini extracomunitari);
 - h) idoneità fisica del titolare da comprovarsi attraverso presentazione di certificato medico;
 - i) requisiti morali, previsti all'art. 8, commi 2 e 3, della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24;
 - j) assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo 06/11/2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.";
 - k) età compresa tra 18 e 75 anni. Al 65° anno di età deve essere presentato certificato medico (art. 119, comma 2, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti e confermi la validità della patente di guida di categoria "B";
 - l) possesso della patente di guida di categoria "B";
 - m) possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli oppure della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone;
- 2) Prima dell'immissione in servizio verrà effettuata una preventiva verifica da parte della Polizia Locale riguardo alla corretta apposizione delle targhette, ai controlli sulla rimessa e alla polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi del titolare dell'autorizzazione per la copertura dei rischi relativi alla carrozza e al cavallo.

Articolo 7

Obblighi dei conducenti

- 1) Il conducente del veicolo a trazione animale ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) accogliere le deiezioni dell'animale, evitandone la dispersione sul suolo pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
 - c) sottoporre a controllo il veicolo ai sensi dell'articolo 226 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
 - d) mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto e curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

- g) conservare nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Vigone; fino all'entrata in vigore del foglio di servizio in formato elettronico va tenuto a bordo il libretto dei fogli di servizio originali vidimati e compilati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 13;
 - h) indossare durante il servizio un abbigliamento confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) non depositare direttamente sul suolo il foraggio dell'animale e provvedere all'asporto di eventuali resti;
 - j) mantenere pulito il suolo raccogliendo gli escrementi in apposita sacca, che deve essere svuotata frequentemente, in modo tale da impedire spandimenti, rimuovendo eventuali deiezioni dal suolo pubblico;
 - k) garantire le condizioni igieniche e di benessere dell'animale, attraverso le necessarie operazioni di cura del manto anche al fine di evitare annidamenti di parassiti;
 - l) osservare quanto previsto all'articolo 4 del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di leggi penali o leggi speciali in materia di violazione dei diritti degli animali;
 - m) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - n) consegnare all'Ufficio di Polizia Locale entro 24 ore dal ritrovamento, salvo motivate cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - o) comunicare allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Vigone eventuali provvedimenti dell'Autorità relativi a sospensione della patente di guida, entro le 24 ore successive alla notifica;
 - p) osservare quanto previsto dall'articolo 183 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
- 2) Nell'esercizio della propria attività è vietato:
- a) portare animali propri nel veicolo a trazione animale;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - c) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - d) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio.

Articolo 8 Comportamento degli utenti

- 1) Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
- a) fumare nel veicolo a trazione animale;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo o il suolo pubblico.

Articolo 9 Trasporto soggetti diversamente abili

- 1) Come previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 21/92, i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti diversamente abili; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
- 2) Il titolare ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti diversamente abili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 3) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità diversamente abili è effettuato gratuitamente.

Articolo 10

Responsabilità nell'esercizio del servizio

- 1) Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

Articolo 11

Sostituzione alla conduzione della carrozza

- 1) Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 21/92, i titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale possono farsi sostituire alla guida da conducenti iscritti nel Ruolo istituito presso le Camere di commercio industria e artigianato e in possesso dei requisiti di moralità prescritti per il rilascio dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, da conducenti con contratto di lavoro alle dipendenze dell'impresa autorizzata, ovvero ancora da sostituti a tempo determinato dei conducenti dipendenti dell'impresa autorizzata.
- 2) I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale sono tenuti a comunicare al Comune di Vigone la sostituzione alla guida prima dello svolgimento del servizio ed a tenere a bordo della carrozza la ricevuta della avvenuta presentazione della comunicazione per esibirla in caso di controllo.
- 3) Ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis, della legge 21/92, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente che intervengono successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale per mantenere l'autorizzazione per tutto il periodo di durata della malattia, dell'invalidità e della sospensione della patente, devono farsi sostituire alla guida dei veicoli da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti per il rilascio dell'autorizzazione.
- 4) I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, purché iscritti nella sezione provinciale del Ruolo dei conducenti di veicoli a trazione animale istituito presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.
- 5) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro ammesso dalla normativa vigente, ovvero con contratto di gestione.

Articolo 12

Trasferibilità

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) In caso di morte del titolare, fatta salva la volontà testamentaria, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare da intendersi ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, previo assenso degli altri eredi aventi pari titolo, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri soggetti designati dagli eredi di cui sopra, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso degli altri requisiti prescritti.

- 3) Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso. Ove subentri nell'autorizzazione, con le procedure di cui al comma 2 del presente articolo, un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti.
- 4) Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali.
- 5) Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
- 6) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
- 7) In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.
- 8) In caso di cessazione dell'attività e di mancato subentro l'autorizzazione di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale va riconsegnata al Comune.

Art. 13

Svolgimento del Servizio – Foglio di servizio

- 1) Il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
- 2) La prestazione del servizio non è obbligatoria. È facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
- 3) La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Vigone che ha rilasciato l'autorizzazione. Il vettore può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della Città Metropolitana di Torino, dandone comunicazione al Comune dove è stata aperta l'ulteriore rimessa ed al Comune di Vigone che ha rilasciato l'autorizzazione. Per autorimessa si intende un'area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra della carrozza degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Lo stazionamento della carrozza dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.
- 4) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione possono avvenire anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Torino. Nelle more dell'entrata in vigore del foglio di servizio in formato elettronico redatto secondo le specifiche stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concerto con il Ministero dell'Interno, lo svolgimento del servizio deve essere registrato nel foglio di servizio in formato cartaceo predisposto secondo l'allegato al presente Regolamento.
- 5) Il Foglio di servizio in formato cartaceo riporta:
 - a) la targa del veicolo;
 - b) le generalità del conducente;
 - c) la data, luogo e chilometri di partenza e di arrivo;
 - d) l'orario di inizio servizio, la destinazione e l'orario di fine servizio;
 - e) i dati del fruitore del servizio;
 - f) la partita I.V.A. e l'indirizzo P.E.C. del soggetto autorizzato;
 - g) il codice del libretto che contiene i fogli di servizio;
- 6) Il foglio di servizio in formato cartaceo viene compilato su un'unica pagina di un libretto di n. 50 pagine numerate progressivamente da compilare in doppia coppia ricalcante. Nella

copertina iniziale del libretto viene indicato un codice che va riportato in tutte le pagine. Nella copertina iniziale vanno indicati i km iniziali e finali di utilizzo del blocchetto. Possono essere rilasciati solo n. 3 blocchetti per autovettura.

- 7) Il libretto di n. 50 fogli di servizio dovrà essere vidimato dal Comune di Vigone in ogni foglio ricalcante.
- 8) Il libretto vidimato di n. 50 fogli di servizio viene rilasciato per una sola carrozza e ad esso viene associato il numero di targa della carrozza medesima. In caso di sostituzione della carrozza si procederà al rilascio di un nuovo libretto vidimato di n.50 fogli di servizio associato alla targa della nuova carrozza.
- 9) Il nuovo libretto nella copertina iniziale dovrà indicare un codice che viene riportato in ogni foglio di servizio oltre ai km iniziali e finali di utilizzo del blocchetto.
- 10) Nel caso di impresa titolare di più autorizzazioni, verranno rilasciati tanti libretti di fogli di servizio quante sono le carrozze autorizzate.
- 11) Il libretto con i fogli di servizio originali compilati correttamente va tenuto a bordo della carrozza per un periodo di almeno 15 giorni, mentre le copie conformi del foglio di servizio ricalcate vanno tenute nella rimessa.
- 12) Il titolare di autorizzazione che dispone di più rimesse, dovrà indicare al Comune di Vigone la rimessa dove tiene le copie conformi dei fogli di servizio. La fermata sul suolo pubblico è consentita solo durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Articolo 14

Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità

- 1) Il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Vigone ha la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla verifica del permanere in capo al titolare dell'attività, dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; sulla base dei risultati di tale verifica, darà avvio ai procedimenti di sospensione o di pronuncia di decadenza dell'autorizzazione ricorrendone i presupposti.
- 2) È comunque fatto obbligo al titolare dell'attività di comunicare allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Vigone, entro il termine massimo di una settimana dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che comporti la perdita – temporanea o permanente – dei requisiti di idoneità.
- 3) La mancata comunicazione dell'informazione di cui al comma 2 al Comune comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 15

Durata

- 1) L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di temp. Il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Vigone verifica con cadenza biennale la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento in capo al titolare dell'autorizzazione.
- 2) Nel caso in cui il si accerti il venir meno dei requisiti dell'idoneità morale si darà comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.

Articolo 16

Tariffe

- 1) Le tariffe per il servizio di noleggio con conducente con veicoli a trazione animale sono liberamente determinate dal titolare dell'autorizzazione. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 2) Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art. 13 della legge 21/92.
- 3) I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali.
- 4) I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro rimessa e nei loro veicoli a trazione animale le tabelle tariffarie vidimate dall'organo comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Articolo 17

Sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Vigone tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione alle norme vigenti del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 tali da compromettere la sicurezza dei trasportatori;
 - b) reiterata violazione (terza volta nell'arco dell'anno) di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
 - c) violazione alle norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - d) utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati per l'espletamento del servizio.
 - e) violazioni alle norme sul benessere degli animali.
- 2) Gli accertamenti dei fatti che comportano la sospensione dell'autorizzazione debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire le proprie memorie difensive.

Articolo 18

Revoca dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Vigone deve procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità morale e/o professionali previsti dal presente Regolamento;
 - b) quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a trenta giorni continuativi senza ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) nel caso di inottemperanza del titolare al provvedimento di sospensione del servizio;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati nell'arco di un triennio;
 - e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali;
 - i) in caso di macellazione del cavallo o di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione di idoneità al lavoro.
- 2) Chiunque esercita l'attività senza la relativa autorizzazione è soggetto alla confisca del veicolo secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e normative.

- 3) Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire le proprie memorie difensive.

Articolo 19 **Sanzioni**

- 1) Le violazioni di cui al presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada), dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice della Strada) e dalle altre leggi vigenti in materia.

Articolo 20 **Commissione Consultiva**

- 1) Per la valutazione delle problematiche riguardanti l'organizzazione e l'esercizio del servizio l'applicazione del regolamento e l'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 21/92, così composta:
 - a) dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, che la presiede;
 - b) dal Comandante o altro componente della Polizia Locale;
 - c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.
- 2) Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.
- 3) La Commissione dura in carica quattro anni
- 4) La Commissione è validamente costituita anche in caso di mancata designazione del rappresentante da parte di alcuni soggetti indicati nel comma 1.
- 5) La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
- 6) La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7) I pareri di competenza della Commissione debbono esser espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere anche senza il parere.
- 8) Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 2 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
- 9) Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Articolo 21
Pubblicità del regolamento e degli atti

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 22
Casi non previsti dal presente regolamento

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - la legge 15/01/1992, n. 21 ad oggetto “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
 - il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 ad oggetto “Nuovo Codice della strada”;
 - la legge 20 novembre 2017, n. 167 ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2017 [Art. 13 Disposizioni in materia di anagrafe equina per l’adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262]”;
 - il Decreto MIPAAF 26 settembre 2011 ad oggetto “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi”;
 - le leggi nazionali e regionali;
 - lo Statuto comunale;
 - i regolamenti comunali.

Articolo 23
Rinvio dinamico

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 24
Entrata in vigore del regolamento

- 1) Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale, il presente regolamento.
 - divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, verrà depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito;
 - entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al punto precedente.